

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1955)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 1962*

*(V. Stampato n. 3614)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

**col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

**col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

**e col Ministro del Bilancio**

(PELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 22 marzo 1962*

---

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1962, n. 4, che abroga il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, e il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, con i quali furono istituiti i coefficienti di compensazione sul grasso di maiale fuso (strutto), di qualunque consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto) e sul lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, allo stato fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, di origine e provenienza dalla Francia.

---

**DISEGNO DI LEGGE**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge  
1° febbraio 1962, n. 4, concernente l'aboli-  
zione dei coefficienti di compensazione sullo  
strutto e sul lardo importati dalla Francia.

ALLEGATO

*Decreto-legge 1° febbraio 1962, n. 4 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  
n. 29 del 2 febbraio 1962*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 9 e 11 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339;

VISTO l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, col quale fu istituito un coefficiente di compensazione sullo strutto importato dalla Francia;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, col quale fu modificata la misura del coefficiente di compensazione sullo strutto importato dalla Francia e fu istituito un coefficiente di compensazione sul lardo della stessa provenienza;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di abolire i coefficienti di compensazione istituiti con i decreti-legge precitati essendo stati aboliti i premi di esportazione istituiti dalla Francia per detti prodotti che determinavano perturbazione al mercato nazionale;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e per il commercio, per il commercio con l'estero, per il tesoro e per il bilancio;

DECRETA:

## Art. 1.

Sono abrogati il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, col quale fu istituito un coefficiente di compensazione alla importazione del grasso di maiale fuso (strutto), di qualunque consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto), di origine e provenienza dalla Francia, e il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, col quale venne modificata la misura del coefficiente di compensazione sullo strutto anzidetto e istituito un coefficiente di compensazione all'importazione del lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, allo stato fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, di origine e provenienza dalla Francia.

## Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI  
— RUMOR — COLOMBO — MAR-  
TINELLI — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA